



CITTÀ DI FASANO

CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 39
Registro Deliberazioni

OGGETTO

IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2023 - TARIFFE TARI - CONFERMA TARIFFE E.F. 2022 - DETERMINAZIONE SCADENZE

Il giorno 27 Giugno 2023 alle ore 10:00 con la continuazione, in Fasano, nella sala consiliare del Palazzo di Città, previo avviso scritto, notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale di Fasano, in seduta STRAORDINARIA di PRIMA convocazione .

Per la trattazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto sono presenti i seguenti consiglieri:

	Presente	Assente
FRANCESCO ZACCARIA	P	
VITTORIO FANELLI	P	
ROSATO MANUELA	P	
FRANCO MASTRO	P	
GIUSEPPE VENTRELLA	P	
LOREDANA LEGROTTAGLIE	P	
NICOLA PENTASSUGLIA	P	
DECAROLIS MADIA	P	
DONATO MARINO	P	
ORONZO RUBINO	P	
VITTORIO SAPONARO	P	
ANGELA CARRIERI	P	
FRANCESCO BIANCO	P	
LUIGIA ALBANESE	P	
VITO PIGNATELLI	P	
GIOVANNI CISTERNINO	P	
PASQUALE DI BARI	P	
LAURA DE MOLA		A
MARIO SCHENA	P	
LEONARDO DE LEONARDIS		A
DONATELLA FANIZZI		A
GIACOMO FERRARA	P	
ALESSANDRA MASELLA	P	
ANTONIO SCIANARO		A
GREGORIO ANGLANI	P	

Presiede la seduta il PRESIDENTE del Consiglio Comunale VITTORIO FANELLI.

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE ALFREDO MIGNOZZI.



CITTÀ DI FASANO

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2023 - TARIFFE TARI - CONFERMA
TARIFFE E.F. 2022 - DETERMINAZIONE SCADENZE

Relazione l'Assessore con delega ai tributi comunali, Antonio Pagnelli:

“La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ai commi 639-731 dell'art. 1, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, tra cui anche la tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 116 del 30.12.2020 sono state approvate modifiche al regolamento per la disciplina della Tari.

La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

L'applicazione della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.

il nuovo tributo, entrato in vigore dal 1° gennaio 2014:

- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e servizi di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011;
- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. lgs. n. 504/1992;

Tenuto conto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013, il Comune, nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario che computa i costi ai sensi del DPR 158/1999, allegato 1, tenendo conto dei costi operativi di gestione, dei costi comuni dell'anno precedente e dei costi d'uso del capitale dell'anno in corso;
- l'articolo 1, comma 654, della Legge 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 25.05.2022, di approvazione del Piano Economico-finanziario del Comune di Fasano per l'anno 2022- 2025, così come validato dall'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;

Precisato che il suddetto Piano Economico finanziario è stato approvato in conformità alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 04.11.2021 che approva il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025, stabilendo nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi al riconoscimento per la determinazione delle tariffe Tari, con riferimento al quadriennio predetto. Il metodo MTR viene revisionato, facendo particolare attenzione alla necessità di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate imposto dal metodo, oltre che al conseguimento



CITTÀ DI FASANO

degli obiettivi ambientali posti alla base della riforma del Codice ambientale (TUA – D. lgs. 152/2006) in aderenza alle indicazioni stabilite dalla Comunità europea, tese a dare impulso all'economia circolare;

Precisato, inoltre, che con il MTR-2 si prevede che il piano finanziario Tari copra un orizzonte temporale quadriennale, coincidente con il periodo 2022-2025, con facoltà per gli organismi competenti di presentare istanza di revisione infra periodo, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel Piano.

Richiamata la comunale, prot. n. 27374 del 16.05.2023, a firma del Sindaco, con cui, per le motivazioni ivi richiamate, si è evidenziata la necessità di procedere a revisionare le tariffe tari per l'esercizio 2023;

Dato atto che l'AGER non ha riscontrato la suddetta comunicazione;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 25.05.2022, con la quale sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2022;

Ritenuto provvedere in questa sede a confermare le tariffe di cui alla richiamata deliberazione del Consiglio comunale;

Evidenziato che il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il periodo 2022/2025, predisposto in osservanza dei criteri stabiliti dal più volte citato metodo MTR-2 definito da ARERA evidenzia costi complessivi per il 2023 pari a € 9.293.962, a cui sono state sottratte le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2021 (pari a € 347.600). Ai fini della determinazione delle tariffe tari, i costi complessivi sono pari a 8.946.362.0 (comprensivi di IVA e attività esterne al ciclo integrato dei RU, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina ARERA n. 2/Drif/2021).

Rilevato che, dopo l'emergenza sanitaria determinata dal virus Covid-19, l'economia mondiale ha vissuto un ulteriore periodo di crisi dovuto all'incremento dei prezzi dell'energia, venutosi ad aggravare dopo lo scoppio del conflitto russo ucraino.

L'Italia ha dovuto far fronte a un rilevante turbamento dell'economia, con ricadute negative e grave disagio sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio economico.

Al fine di rispondere all'attuale congiuntura economica, che vede la frenata del sistema economico e dall'altro evidenti difficoltà finanziarie che portano ad aumentare fortemente il rischio di morosità, si ritiene necessario ed opportuno confermare le tariffe dell'anno 2022, al fine di garantire costanza dei criteri di tassazione nel tempo.

Viste, pertanto, le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche approvate con precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 42/2022;

Ravvisata l'opportunità di stabilire in questa stessa sede, in conformità al vigente regolamento comunale sul tributo per i rifiuti, le date di scadenza di n. **4rate** (compresa la rata unica), nonché le modalità di versamento e riscossione, nei termini dappresso esposti:

- **1^ RATA (e rata unica)**, scadenza il giorno 31 luglio 2023;
- **2^ RATA**, scadenza il giorno 30 settembre 2023;
- **3^ RATA**, scadenza il giorno 31 ottobre 2023;
- **4^ RATA**, scadenza il giorno 30 novembre 2023

Vista la Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 45/E del 24 aprile 2014 avente ad oggetto "*Ridenominazione dei codici tributo TARES e della tariffa per il versamento, tramite modello F24, della tassa sui rifiuti TARI e della tariffa - articolo 1, commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni*", che ha ridenominato i codici tributo per il versamento F24 già utilizzati per la TARES, consentendone l'utilizzo ai fini TARI;



CITTÀ DI FASANO

Per tutto quanto sopra esposto, si invita l'On.le Consiglio comunale a confermare, per l'e.f.2023, le tariffe TARI approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 42/2022".

Non avendo alcun consigliere chiesto di intervenire, il Presidente del Consiglio sottopone a votazione la proposta di deliberazione che, in seduta pubblica e con votazione elettronica, consegue il seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI: 21

CONSIGLIERI ASSENTI: 4 (De Leonardis, De Mola, Fanizzi, Scianaro)

CONSIGLIERI ASTENUTI: 4 (Di Bari, Ferrara, Masella, Schena)

VOTI FAVOREVOLI: 17

VOTI CONTRARI: //

Si procede con la votazione per l'immediata eseguibilità che consegue il seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI: 21

CONSIGLIERI ASSENTI: 4 (De Leonardis, De Mola, Fanizzi, Scianaro)

CONSIGLIERI ASTENUTI: 4 (Di Bari, Ferrara, Masella, Schena)

VOTI FAVOREVOLI: 17

VOTI CONTRARI: //

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di cui all'Assessore con delega ai tributi ha dato lettura;

Visti i lavori della competente Commissione consiliare;

Visto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi da parte del Responsabile del servizio;

DELIBERA

1. di confermare, per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 9 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche già approvate per l'e.f. 2022 con deliberazione del Consiglio comunale n. 42/2022, che si allegano al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
2. di quantificare in € 8.946.362 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
4. di stabilire per la TARI 2023, numero 4 rate:
 - **1^ RATA (e rata unica)**, scadenza il giorno 31 luglio 2023;
 - **2^ RATA**, scadenza il giorno 30 settembre 2023;
 - **3^ RATA**, scadenza il giorno 31 ottobre 2023;
 - **4^ RATA**, scadenza il giorno 30 novembre 2023
5. di stabilire, altresì, che le rate definite al precedente punto sub 4) vanno versate tramite modello F24, con il codice tributo 3944, così come stabilito dalla risoluzione Agenzia delle Entrate n. 45/E del 24.04.2014;
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma



CITTÀ DI FASANO

4, del D. lgs. n. 267/2000.



CITTÀ DI FASANO

La presente deliberazione viene sottoscritta come segue:

IL PRESIDENTE
f.to VITTORIO FANELLI
(Firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to ALFREDO MIGNOZZI
(Firmato digitalmente)
